

L'ESPERTO RISPONDE/ Il caso di una insegnante che ha solo 61 anni di età

Pensioni senza penalizzazioni?

Possibile con 41 anni di lavoro

Se a chiederlo è una donna e il servizio è stato effettivo

Docente ed editore? Sì, se è in part time

Sono un docente di filosofia neo immesso in ruolo. Dal prossimo anno scolastico mi si presenterà la possibilità di prestare la mia opera in una piccola casa editrice specializzata in testi scolastici. C'è la possibilità che possa accettare un simile lavoro? Quali sono le norme in materia?

Giovanni Di Stefano
Parma

Ai sensi dell'art. 508 del decreto legislativo n.297/1994, il personale docente non può esercitare attività commerciale o industriale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che di tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. Tale divieto, tuttavia, non trova applicazione, come si legge in una nota ministeriale del 29 luglio 2005, nel caso di docenti nei cui confronti sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Lei potrà, senza alcun proble-

ma, accettare il lavoro che le è stato proposto ma a due precise condizioni: che entro il prossimo 15 marzo chieda la trasformazione del rapporto di lavoro e a suo tempo comunichi al dirigente scolastico l'inizio dell'attività aggiuntiva.

Franco Bastianini
Docente a tempo e la proroga del contratto

Sono docente a tempo determinato con nomina del dirigente scolastico fino al 21/12/2013 in sostituzione di una docente che è assente per congedo parentale. Considerate le imminenti vacanze natalizie, se la collega non riprende servizio la mia supplenza potrà essere prorogata?

Luigi Placido
Guastalla

Ritengo utile riportare quanto ha sostenuto il ministero dell'istruzione con una nota del 18 dicembre 2013. L'art. 40 del contratto scuola in vigore, si legge tra l'altro nella nota, prevede che qua-

lora il titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall'inizio di una sospensione delle lezioni fino

ad una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente temporaneo venga costituito per l'intera durata dell'assenza includendovi, quindi, anche il periodo sospensivo delle lezioni e ciò a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare (unica richiesta o più richieste presentate in successione.

Franco Bastianini

Perdente posto, nessuno sconto ai sindacalisti

Nella scuola in cui insegno e sono titolare si prevede, per l'anno scolastico 2014/2015, una notevole riduzione di classi con conseguente perdita di posto di qualche collega, per individuare il quale o i quali dovrà essere formulata una graduatoria d'istituto. Chi ha diritto a non essere incluso in detta graduatoria? È vero che l'esclusione riguarda anche i rappresentanti sindacali?

Brigida Francesco
Foggia

Nell'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrati-

vo sottoscritto il 17 dicembre 2013 si legge che non sono inseriti dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio - a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento - i docenti beneficiari delle precedenze nelle operazioni di mobilità previste ai punti I,III,V) e VII) di cui al comma 1 dell'art. 7.

In sintesi sono pertanto esclusi i docenti non vedenti o emodializzati o affetti da gravi motivi di salute; quelli con disabilità o che hanno bisogno di particolari cure continuative: quelli che devono assistere il coniuge o il figlio con disabilità grave o i genitori disabili in stato di gravità, ma a condizione che il docente sia titolare in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito; gli amministratori degli enti locali nell'esercizio del mandato amministrativo ma solo se sono titolari nella stessa provincia in cui si è amministrato. Non c'è alcun riferimento ai rappresentanti sindacali d'istituto ancorché eletti nelle RSU o nominati nelle Rsl.

Franco Bastianini

© Riproduzione riservata

Mia moglie, insegnante di scuola elementare, nata il 24 agosto 1953, vorrebbe per motivi di salute andare in pensione il prossimo primo settembre potendo fare valere, alla fine di questo anno scolastico, 41 anni e alcuni mesi di anzianità contributiva. Potrebbe essere accolta la sua domanda? In caso affermativo, incorrerebbe in qualche penalizzazione?

Mario Favilla
Bergamo

Le norme vigenti in materia di accesso al trattamento pensionistico (art. 24 del decreto legge 201/2011 e successive modificazioni e integrazioni) consentono al solo personale femminile della scuola di accedere al pensionamento anticipato se può fare valere, alla data del 31 dicembre 2014, 41 anni e sei mesi di anzianità contributiva. Se sua moglie può farli valere, la sua domanda di pensione potrà essere ac-

colta. Tuttavia, poiché al momento del pensionamento avrà solo 61 anni di età, subirà una penalizzazione dell'1 per cento sull'ammontare della pensione calcolata alla data del 31 dicembre 2011. Tale penalizzazione non scatterà se l'anzianità contributiva posseduta sarà costituita da periodi di lavoro effettivo, oltre ai periodi di servizio scolastico, i periodi di congedo parentale di maternità e paternità, di astensione obbligatoria per maternità e di servizio militare di leva, le assenze per malattia e per infortunio, i permessi per donazione di sangue e quelli mensili per assistere un parente disabile previsti dall'art. 33 della legge 104/1992. Non rientrano invece nel concetto di lavoro effettivo i periodi di studio, ancorché riscattati, i periodi di supervalutazione e le maggiorazioni previste dalla legge e i periodi soggetti a contribuzione figurativa.

Nicola Mondelli

Pensioni senza penalizzazioni?
Possibile con 41 anni di lavoro
Se a chiederlo è una donna e il servizio è stato effettivo

Azienda Scuola
 € 43,00
 anziché € 69,40
 Sconto il 30% su 15€ anziché il 20% su 10€ anziché